



CITTÀ DI FRATTAMAGGIORE

-Provincia di Napoli-

-UFFICIO COMMERCIO-POLIZIA AMMINISTRATIVA-

**REGOLAMENTO COMUNALE
ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DI
MANIFESTAZIONE SPERIMENTALE
MERCATINO E MOSTRA-MERCATO DI
RILEVANZA LOCALE DELL'USATO E DEL
PICCOLO ANTIQUARIATO.**

-----ooOoo-----

---Approvato con delibera del Consiglio comunale n. 6 del
17 Marzo 2007, giuridicamente efficace.

**CITTA' DI FRATTAMAGGIORE
(PROVINCIA DI NAPOLI)
UFFICIO COMMERCIO – POLIZIA AMMINISTRATIVA**

**REGOLAMENTO ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DI
MANIFESTAZIONE SPERIMENTALE MERCATINO E MOSTRA-MERCATO
DI RILEVANZA LOCALE DELL'USATO E DEL PICCOLO ANTIQUARIATO**

INDICE

CAPITOLO I

- Art. 1 - Oggetto**
- Art. 2 - Tipologia del mercato**
- Art. 3 - Periodo – Giorni – Orari**
- Art. 4 - Posteggi assegnabili – Funzionamento – Gestione**
- Art. 5 - Modalità assegnazione posteggi**
- Art. 6 - Priorità**
- Art. 7 - Pubblica iniziativa**
- Art. 8 - Richiamo a norme vigenti**

CAPITOLO II

- Art. 9 - Manifestazione espositiva contestuale “Mostra-Mercato” a
rilevanza locale della Stessa merceologia del Mercatino – Disposizioni
Particolari**

CAPITOLO III

- Art. 10 - Obblighi degli operatori**
- Art. 11 – Sanzioni**
- Art. 12 - Rinvii**

CAPITOLO I

Art. 1 – Oggetto

Il presente Regolamento disciplina l'istituzione e lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche del Mercato Sperimentale dell'usato ed antiquariato che si effettua su suolo pubblico ed all'aperto.

Art. 2 – Tipologia del Mercato

Il mercato è a **merceologia esclusiva/tematica** ad offerta specializzata, che si svolge nel rispetto ed ai sensi della vigente normativa della Regione Campania. Si svolge periodicamente a cadenza mensile, nel periodo marzo-settembre.

Gli operatori possono mettere in vendita ed esporre esclusivamente oggetti di antiquariato, compresi gli oggetti di antichità aventi interesse storico ed archeologico ammessi al libero commercio nonché di cose vecchie, cose usate, oggettistica antica ed oggettistica da collezione in genere.

I generi di antiquariato e le opere di pittura, scultura possono essere venduti solo nel pieno rispetto dei requisiti e modalità prescritti dal D.Lgs. 22/01/2004 n.42, allegato A.

E' esclusa la vendita di oggetti nuovi o di fabbricazione artigianale/industriale ad imitazione dell'antico, nonché di oggetti preziosi.

Sono ammessi i seguenti settori merceologici:

a) OGGETTISTICA

b) MOBILI e COMPLEMENTI DI ARREDO.

Il settore OGGETTISTICA comprende le seguenti categorie:

- filatelia (francobolli ed oggetti di interesse filatelico);
- numismatica (monete, banconote ed oggetti di interesse numismatico);
- libri, riviste, giornali ed altri documenti di stampa;
- atlanti e mappe;
- manoscritti ed autografi;
- monili ed orologi (da polso, da tasca, da muro e da tavola);
- strumenti ottici, macchine fotografiche, strumenti di precisione;

- dischi, grammofoni, radio, strumenti musicali ed altri strumenti di riproduzione sonora e di comunicazione;

- pizzi, merletti, tovaglie e servizi per la tavola;

- articoli in ceramica e porcellana;

- giochi, giocattoli e modellismo, soldatini e figurine;

- articoli da fumo;

- militaria ed onorificenze;

- attrezzi da lavoro.

Il settore MOBILI e COMPLEMENTI DI ARREDO” comprende le seguenti categorie:

- mobili;

- opere di pittura, di scultura grafica;

- tappeti ed arazzi, tessuti;

- statue per giardini ed elementi di architettura.

Art. 3 - Periodo – Giorno – Orario d’accesso e d’esercizio

Il mercato si effettua la prima domenica di ognuno dei seguenti mesi: Marzo- Aprile- Maggio - Giugno – Luglio — Settembre, con orario di vendita al pubblico dalle ore 08,30 alle ore 14,00 e/o dalle ore 17,00 alle ore 22.00 oppure orario continuato dalle 08,30 – 22,00.

L’area mercatale è interdetta alla circolazione veicolare per tutta la durata dello svolgimento del mercato.

Il titolare del posteggio dovrà sistemare le proprie attrezzature mezzora prima dell’inizio delle operazioni di vendita e lasciare lo spazio libero da ogni ingombro mezzora dopo l’orario di fine vendita.

Art. 4 – Posteggi assegnabili – Funzionamento – Gestione

Gli spazi assegnabili sono in numero e dimensioni indicati nell’atto consiliare di approvazione dell’istituzione sperimentale del mercatino, che in ogni caso non potrà superare il numero di 40 (quaranta) ed uno spazio di mq. 32 (trentadue) per singolo posteggio.

Ogni operatore può essere titolare di un solo posteggio.

La dislocazione dei posteggi, la loro articolazione, la loro dimensione, così come indicati nella deliberazione consiliare di approvazione, sono suscettibili di modifiche, tramite provvedimento motivato del Responsabile del Servizio del V Settore, a seguito di consultazione con gli operatori interessati, qualora le modifiche si rendano utili a migliorare la gestione, il funzionamento ed il servizio offerto ai consumatori.

Possono essere previsti posteggi nei quali non è ammesso mantenere gli automezzi/attrezzati.

Oltre a quanto indicato nel presente articolo, sarà cura dell'Amministrazione Comunale esaminare ogni eventuale modifica delle presenti disposizioni, tramite provvedimenti del Responsabile del Servizio V Settore, una volta sentiti i pareri delle associazioni di categoria dei commercianti su aree pubbliche e potranno essere accolte senza dar luogo ad integrazione formale del presente regolamento, a condizione che le stesse non contrastino con gli indirizzi generali approvati dal Consiglio Comunale con l'atto di istituzione della iniziativa mercatale.

Art. 5 – Modalità di assegnazione dei posteggi

I posteggi sono assegnabili ai commercianti su aree pubbliche che, in possesso di idonea autorizzazione amministrativa di cui all'art. 28 del D.Lgs. n. 114/98, comma 1.

Gli interessati dovranno far pervenire apposita domanda, entro trenta giorni prima dell'inizio della fiera, al protocollo generale del Comune di Frattamaggiore formulata su modulistica predisposta dall'Ufficio Commercio.

Nell'istanza dovrà essere indicata la disponibilità ad esercitare l'attività di vendita senza l'ausilio dell'automezzo commerciale sul posteggio assegnato.

Art. 6 – Priorità

In caso di numero di istanze, correttamente pervenute, superiore al numero dei posteggi disponibili, verrà stilata una graduatoria generale secondo le priorità in ordine così definite:

- a) maggiore anzianità di azienda, derivante dalla data di inizio dell'attività relativa all'autorizzazione amministrativa indicata in istanza ed, in caso di acquisto o gestione d'azienda, dalla data di inizio del dante causa (ultimo subingresso);
- b) minore numero di concessioni mercatali/fieristiche od espositive, decennali e non, intestate al concorrente, riferito a tutto il territorio nazionale;
- c) in caso di ulteriore parità si privilegia l'operatore più giovane di età anagrafica.

La graduatoria è resa nota tramite la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per almeno 10 (dieci) giorni consecutivi.

La scelta del posteggio avviene nell'ordine da parte degli operatori primi classificati.

Art. 7 – Pubblicità dell'iniziativa

L'Avviso Comunale delle procedure atte a concorrere all'assegnazione dei posteggi dovrà essere concretamente divulgato, mediante affissione, per almeno 10 (dieci) giorni, all'Albo Comunale e sul sito web del Comune.

Art. 8 – Richiamo a norme esistenti

Per quanto attiene alle eventuali operazioni di assegnazioni di posteggi temporaneamente liberi, il corretto utilizzo delle attrezzature e modalità di vendita, subingresso e reintestazioni, circolazione e sosta nell'area mercatale, canone di utilizzo, norme igienico-sanitarie, sanzioni, prescrizioni in materia di sicurezza pubblica, si osservano le stesse disposizioni in atto per i mercati definitivi, espresse nella normativa nazionale e regionale.

CAPITOLO II AREA CONFINANTE RISERVATA A MOSTRA-MERCATO LOCALE (LATO BASSO DEL CORSO)

Art. 9 – Disposizioni particolari

Nell'ottica e con le finalità della presentazione, promozione e commercializzazione dei beni oggetto della manifestazione di cui al Capitolo I, nonché ai fini dell'ampliamento degli scambi commerciali, diffusione delle innovazioni scientifiche e tecnologiche, divulgazione dell'informazione specializzata, del settore in argomento, l'Amministrazione Comunale riserva un apposito spazio, da adibire ad operazioni espositive e/o commerciali dei prodotti ammessi nell'ambito della manifestazione, mediante rilascio di autorizzazione temporanea a soggetti diversi dagli operatori su aree pubbliche purché titolari di idonea Partita Iva ed iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio per l'attività oggetto della richiesta di posteggio (es. commercianti all'ingrosso, al dettaglio; galleristi ...)

Tali posteggi non potranno essere in numero complessivo superiore a 10 (dieci) e di superficie non superiore a mq. 32 (trentadue) per posteggio.

Dette autorizzazioni sono esclusivamente giornaliere e non danno diritto alcuno di priorità per ulteriori eventuali manifestazioni.

Per tali assegnazioni, in caso di istanze concorrenti, si opera secondo l'ordine prioritario così definito:

- maggiore anzianità, da parte del richiedente, di iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio (compresi i vari passaggi di titolarità dell'azienda);
- in caso di parità dei requisiti si effettua una operazione di sorteggio a cura e con le modalità stabilite dal Comando della Polizia Municipale.

La modulistica per l'istanza è predisposta dall'Ufficio Commercio.

L'area espositiva ed i soggetti espositori, per quanto non espressamente indicato nel presente articolo e per quanto compatibile con lo spazio pubblico/aperto della manifestazione, debbono rispondere alle caratteristiche e requisiti indicati dalla normativa regionale di riferimento in materia di mostra-mercato di rilevanza locale.

L'Amministrazione Comunale è il soggetto organizzatore della manifestazione assicurando la presenza dei requisiti necessari e sufficienti per lo svolgimento della manifestazione.

Ai sensi e per gli effetti del vigente D.Lgs. n. 267/01 e successive modificazioni ed integrazioni, il Servizio della gestione della manifestazione può essere affidato ad idoneo soggetto esterno alla Amministrazione Comunale.

CAPITOLO III

Art. 10 – Obblighi degli espositori

Gli operatori devono:

- attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal personale incaricato;
- rendere noto, in modo ben visibile, il prezzo della merce posta in vendita;
- garantire la corretta informazione al consumatore per il caso di vendita di prodotti usati con esposizione di cartelli ben visibili;
- esibire l'originale dell'autorizzazione ad ogni richiesta degli organi di vigilanza, nonché ogni altra documentazione prevista da specifiche disposizioni di legge;
- tenere pulito lo spazio da loro occupato ed al termine delle operazioni di vendita ed esposizione raccogliere i rifiuti, di qualsiasi tipo, provenienti dalla propria attività, dopo averne ridotto al minimo il volume, negli appositi contenitori;
- rispettare ogni norma in materia di commercio ed esposizione.

Il posteggio non dovrà mai rimanere incustodito.

Con l'uso del posteggio il titolare dell'autorizzazione/concessione assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività, compresa l'attrezzatura e lo spazio di competenza.

Per quanto attiene all'uso delle attrezzature, spazi comuni, transito mezzi di soccorso, passi carrabili, ingressi, si fa riferimento ai vigenti regolamenti in materia.

Art. 11 – Sanzioni

Salvo diversa disposizione di legge in materia di sanzioni previste dalla normativa vigente in tema di commercio su area pubblica, chiunque viola le disposizioni contenute nel presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 a € 500,00 di cui

all'art. 7/bis del D.Lgs. n.267/2000, secondo le disposizioni e procedure indicate dalla Legge n.689/1981.

I concessionari incorrono altresì nella sospensione della concessione e/o autorizzazione per un periodo non inferiore a due giornate nei seguenti casi:

- mancata esibizione dell'autorizzazione/concessione del posteggio;
- abbandono del posto con anticipo sull'orario fissato, senza autorizzazione;
- mancato rispetto della configurazione e dei limiti del posteggio;
- irregolare cessione o scambio anche parziale del posteggio assegnato;
- accesso e sosta di veicoli nell'area del mercato al di fuori del tempo strettamente necessario per lo scarico delle merci e delle attrezzature di vendita;
- vendita di prodotti non compresi nelle categorie indicate nell'atto di autorizzazione/concessione;
- turbamento del regolare svolgimento del mercato.

I titolari incorrono altresì nella revoca della concessione/autorizzazione:

- nei casi di recidiva dei motivi che hanno portato alla prima sospensione;
- perdita della condizione professionale che ha consentito il rilascio dell'autorizzazione/concessione;
- frode nel commercio;
- mancato utilizzo del posteggio per tre volte nell'arco dell'anno;
- mancato pagamento della Tosap/Cosap e servizi vari dopo una prima diffida formale da parte dei Servizi competenti.

La revoca dell'autorizzazione/concessione comporta la cancellazione dalla graduatoria per l'anno corrente e per quello successivo.

Per gli operatori non commercianti su aree pubbliche, di cui al Capitolo II, l'esclusione ha efficacia per i successivi tre anni.

Le sanzioni sono adottate dal Responsabile del V Settore, su segnalazione del Comando di Polizia Municipale.

Art. 12 – Rinvii

Per quanto non previsto nel presente regolamento, si fa riferimento alle fonti legislative gerarchicamente sovraordinate.

Dalla Casa comunale, addi.....

L'ASSESSORE AL COMMERCIO
Francesco Del Prete

IL SINDACO
Dott. Francesco RUSSO

**CITTA' DI FRATTAMAGGIORE
(PROVINCIA DI NAPOLI)
UFFICIO COMMERCIO-POLIZIA AMMINISTRATIVA**

**REGOLAMENTO GENERALE DELLE FIERE, FIERE-MERCATO
E DEI MERCATI PERIODICI TEMATICI**

INDICE

- Articolo 1 - Oggetto del regolamento**
- Articolo 2 - Atto istitutivo**
- Articolo 3 - Attività**
- Articolo 4 - Divieto di vendita**
- Articolo 5 - Soggetti ammessi**
- Articolo 6 - Regime autorizzatorio**
- Articolo 7 - Documentazione**
- Articolo 8 - Concessione dei posteggi**
- Articolo 9 - Soggetto attuatore**
- Articolo 10 - Domanda di autorizzazione temporanea**
- Articolo 11- Assegnazione dei posteggi**
- Articolo 12 - Modalità di assegnazione dei posteggi**
- Articolo 13 - Criteri per l'assegnazione dei posteggi**
- Articolo 14 - Dimensione dei posteggi**
- Articolo 15 - Orario di mercato**
- Articolo 16 - Accesso degli operatori al mercato**
- Articolo 17 - Rinvii**

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina le attività commerciali sulle aree pubbliche, o su quelle private delle quali il Comune abbia la disponibilità, sulle aree di proprietà private gravate da servitù di pubblico passaggio, aventi carattere tematico con cadenza mensile od ultramensile.

Articolo 2 - Atto istitutivo

Il Consiglio comunale ha la facoltà di istituire, sentite le associazioni di Categoria, le Associazioni dei Consumatori, fiere, fiere mercato e mercati tematici periodici con cadenza mensile o ultramensile, sia su iniziativa propria, sia su proposta di soggetti privati. L'atto istitutivo dovrà contenere tutti gli elementi necessari a stabilire:

- la specificazione del tema e delle merceologie ammesse;
- la localizzazione del mercato;
- la cadenza;
- la dimensione del mercato in numero di posteggi;
- la disposizione e la dimensione dei posteggi;
- la definizione dei soggetti ammessi;
- la definizione delle percentuali degli operatori concessionari e assegnatari di volta in volta.

Articolo 3 – Attività

Nelle fiere, fiere mercato e mercati tematici periodici potranno essere vendute esclusivamente merci e prodotti definiti nell'atto istitutivo. Potranno essere inoltre organizzate attività collaterali di animazione territoriale, culturale, sociale finalizzate all'incremento dell'attrazione del mercato.

Articolo 4 - Divieto di vendita

Nelle fiere, fiere mercato e mercati tematici periodici è fatto divieto assoluto di porre in vendita merci e prodotti non rientranti nella tipologia merceologica e tema, specificati nell'atto istitutivo.

Articolo 5 - Soggetti ammessi

I soggetti ammessi alla vendita sono elencati nell'atto istitutivo. Generalmente possono essere:

- 1) i titolari di autorizzazione commerciale in sede fissa ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 114/1998;
- 2) i titolari per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;
- 3) artigiani restauratori - iscritti all'albo C.C.I.A.A. delle Imprese Artigiane;
- 4) operatori del proprio ingegno ai sensi dell'art. 4 comma 2 punto h del D.Lgs. 114/1998.
- 5) produttori agricoli;
- 6) i soggetti che non esercitano attività commerciale in modo professionale, ma vendono beni ai consumatori in modo del tutto sporadico ed occasionale, provvisti di regolare autorizzazione temporanea.

Articolo 6 - Regime autorizzatorio

Ai soggetti che partecipano alle manifestazioni sarà rilasciata un'autorizzazione temporanea per il periodo di svolgimento della manifestazione. Agli operatori proposti dal soggetto attuatore sarà rilasciata l'autorizzazione di volta in volta per ogni singola manifestazione. Possono essere rilasciate autorizzazioni stagionali ai sensi dell'art. 33 della L.R. 1/2000.

Articolo 7 - Documentazione

Tutti gli operatori ammessi al mercato sono tenuti ad esporre l'autorizzazione, e a presentare agli organi di vigilanza la documentazione prevista dalle norme vigenti relative alle merci poste in vendita, nonché il titolo autorizzatorio.

Articolo 8 - Concessione dei posteggi

La concessione del posteggio è limitata alla durata della manifestazione. I posteggi verranno assegnati a seguito di apposito bando.

Nel caso in cui la manifestazione venga affidata ad un soggetto esterno, i posteggi saranno assegnati di volta in volta agli operatori proposti dallo stesso.

I posteggi da assegnare non devono superare il 50% del numero complessivo definito nel provvedimento istitutivo.

Ogni singolo posteggio non potrà essere occupato contemporaneamente da più soggetti. E' fatto divieto di condividere il proprio posteggio con altri operatori, assumere in carico merce in conto vendita di altri colleghi sprovvisti della relativa concessione.

Articolo 9 - Soggetto attuatore

Il Comune può affidare l'organizzazione e la gestione per ogni singola manifestazione a soggetti esterni che avrà il compito di fungere da tramite tra gli operatori e la Pubblica Amministrazione e organizzare le attività collaterali di animazione territoriale, culturale e sociale.

Sarà cura di tale soggetto occuparsi anche dell'organizzazione delle attività di servizio (pulizia, fornitura, ecc.) relative al mercato.

Per tale attività i partecipanti al mercato sono tenuti a versare un contributo, definito nell'atto istitutivo o con provvedimento della Giunta Comunale, all'atto della domanda, comprensivo del canone suolo pubblico, tassa raccolta rifiuti e dei costi di organizzazione.

Il soggetto attuatore dovrà, inoltre, una volta ottenute le autorizzazioni necessarie, inviare agli organi competenti per la vigilanza, l'elenco dei partecipanti, accompagnato dal documento comprovante il versamento del canone di occupazione del suolo pubblico. Esso è tenuto anche a comunicare a tutti i soggetti interessati le informazioni sull'organizzazione delle attività.

Articolo 10 - Domanda di autorizzazione temporanea

Le domande di concessione di posteggio in bollo debbono pervenire al V Settore- Ufficio Commercio - , almeno 30 giorni prima di ogni mercato o manifestazione. Ai fini dell'ammissibilità della domanda, è rilevabile, esclusivamente la data di ricezione da parte del protocollo generale del comune; il termine è perentorio.

Le domande di autorizzazione dovranno comunque contenere:

- 1) dati anagrafici e codice fiscale del richiedente;
- 2) il recapito telefonico e l'indirizzo;
- 3) eventuali estremi del titolo autorizzatorio (licenza);
- 4) eventuale iscrizione al Registro delle Imprese C.C.I.A.A.;
- 5) una descrizione della merceologia trattata, rientrante nei prodotti previsti dall'atto istitutivo.

Articolo 11- Assegnazione dei posteggi

L'assegnazione dei posteggi avverrà in ordine alla graduatoria definita dall'Amministrazione, sulla base dei criteri stabiliti dal successivo articolo, ad esclusione dei posteggi che dovranno essere assegnati agli operatori proposti dal soggetto attuatore..

Articolo 12 - Modalità di assegnazione dei posteggi

1. La domanda può essere inviata a mezzo telefax o tramite servizio postale con raccomandata a.r, in tal caso farà fede la data del giorno di ricevimento da parte del Comune, oppure direttamente al protocollo generale del Comune.
2. La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi dovrà essere affissa all'Albo comunale almeno 10 giorni prima dello svolgimento della manifestazione.
3. Alla fiera, fiera-mercato e mercati tematici possono partecipare indistintamente tutti gli operatori muniti di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche e gli altri soggetti previsti nel precedente articolo 5. Lo stesso soggetto non può presentare più domande di partecipazione per la stessa manifestazione, anche utilizzando autorizzazioni diverse.
4. La concessione del posteggio è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione. L'assenza per due volte consecutive alla medesima manifestazione, fatti salvi i casi di assenza per i motivi di malattia, gravidanza o servizio militare del titolare o , in caso di società, di tutti i soci, comporta la decadenza dalla concessione del posteggio.
5. In caso di subingresso, l'operatore che ha acquisito l'azienda, deve comunicare l'avvenuto trasferimento dell'azienda allegando copia della nuova autorizzazione o, in mancanza, copia della relativa domanda di subingresso presentata al comune competente. Al subentrante viene quindi rilasciata la concessione avente la medesima scadenza di quella del cedente.
6. Qualora si rendano disponibili, per revoca, decadenza, rinuncia o altra causa, dei posteggi, viene rilasciata la concessione del posteggio agli operatori non titolari di posteggio aventi diritto in base alla graduatoria della fiera e che abbiano fatto domanda, con le modalità di cui al precedente comma 1, per l'edizione della fiera che si svolge successivamente al verificarsi della disponibilità.

Articolo 13 - Criteri per l'assegnazione dei posteggi

Il Dirigente del settore commercio rilascia la concessione del posteggio, per il periodo di svolgimento della manifestazione, sulla base di una graduatoria, distinta per categorie di operatori e destinazione dei posteggi, formulata a seguito di pubblicazione del bando Comunale, tenendo conto dei seguenti criteri, in ordine di priorità:

1. Per l'assegnazione dei posteggi nelle fiere, fiere mercato e mercati già istituite o che di fatto si svolgono nell'ambito comunale, si osservano i seguenti criteri di priorità:

- a) maggior numero di presenze effettive a quella determinata fiera;
- b) maggiore anzianità dell'autorizzazione;
- c) maggiore anzianità di iscrizione al REA per l'attività di commercio su aree pubbliche. In caso di conferimento in società viene fatta salva la data d'iscrizione più favorevole.
- d) ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di spedizione della domanda, tramite servizio postale con raccomandata a.r.-

2. Per le fiere di nuova istituzione si applicano i criteri di cui alle precedenti lettere b) , c) e d).

3. Per determinare l'anzianità dell'autorizzazione occorre risalire alla data di rilascio del titolo originario. E' onere del richiedente provare l'anzianità dell'autorizzazione di cui è titolare tramite la produzione di idonea documentazione attestante l'esistenza di un'anzianità diversa da quella agli atti del Comune.

4. Le modalità di svolgimento delle operazioni di assegnazione e di organizzazione della fiera sono stabilite con disposizione dirigenziale.

5. Per motivi di decoro cittadino ed in relazione alle esigenze di viabilità e traffico e ad ogni altro interesse pubblico, l'Amministrazione Comunale può subordinare la partecipazione alla fiera stessa all'utilizzo di strutture di tipologia predefinita.

6. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della Fiera non sia presente nel posteggio 30 minuti prima dell'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede, proseguendo nella graduatoria, all'assegnazione del posteggio ad altro operatore a partire dal primo di quelli in precedenza esclusi , semprechè presente ed altrimenti anch'egli considerato assente. Esaurita la graduatoria dei riservisti, in caso di persistente vacanza di posteggi, questi sono assegnati agli operatori presenti.

7. La presenza effettiva in una fiera potrà essere computata solo a condizione che l'operatore abbia effettivamente esercitato nella fiera stessa per tutta la sua durata o per un giorno intero di quelli in cui essa si articola.

Ai soggetti che non rispettano la "tematica" della manifestazione, cioè limitata a determinate tipologie e specializzazioni merceologiche e/o produttive, non sarà riconosciuta loro la presenza e, in caso di recidiva, sarà escluso dalle eventuali successive edizioni o da analoghe manifestazioni.

Articolo 14 - Dimensione dei posteggi

Le dimensioni dei posteggi sono definite nell'atto istitutivo. E' vietato chiudere il passaggio comune

tra i banchi. Gli operatori sono tenuti a parcheggiare i propri veicoli nei luoghi indicati dall'Amministrazione.

Articolo 15 - Orario di mercato

Ogni mercato dovrà operare secondo gli orari specificati per ogni manifestazione. L'allestimento dei banchi di vendita non potrà iniziare prima di un'ora dell'orario di inizio del mercato. L'area dovrà essere liberata entro un'ora dall'orario di fine del mercato. A nessun operatore è consentito - salvo casi di comprovata ed eccezionale gravità - abbandonare anticipatamente il mercato.

Articolo 16 - Accesso degli operatori al mercato

L'accesso all'area di mercato è consentito agli operatori commerciali assegnatari di posto al mercato. E' vietata la circolazione, stanziamento dei veicoli se non facente parte integrante dell'attività all'interno delle aree adibite a sede di mercato. I mezzi non autorizzati saranno rimossi a cura della Polizia Municipale e le relative spese saranno poste a carico del proprietario del veicolo.

Articolo 17 - Sanzioni

Salvo diversa disposizione di legge in materia di sanzioni previste dalla normativa vigente in tema di commercio su area pubblica, chiunque viola le disposizioni contenute nel presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 a € 500,00 di cui all'art. 7/bis del D.Lgs. n.267/2000, secondo le disposizioni e procedure indicate dalla Legge n.689/1981.

I concessionari incorrono altresì nella sospensione della concessione e/o autorizzazione per un periodo non inferiore a due giornate nei seguenti casi:

- mancata esibizione dell'autorizzazione/concessione del posteggio;
- abbandono del posto con anticipo sull'orario fissato, senza autorizzazione;
- mancato rispetto della configurazione e dei limiti del posteggio;
- irregolare cessione o scambio anche parziale del posteggio assegnato;
- accesso e sosta di veicoli nell'area del mercato al di fuori del tempo strettamente necessario per lo scarico delle merci e delle attrezzature di vendita;
- vendita di prodotti non compresi nelle categorie indicate nell'atto di autorizzazione/concessione;

- turbamento del regolare svolgimento del mercato.

I titolari incorrono altresì nella revoca della concessione/autorizzazione:

- nei casi di recidiva dei motivi che hanno portato alla prima sospensione;

- perdita della condizione professionale che ha consentito il rilascio dell'autorizzazione/concessione;

- frode nel commercio;

- mancato utilizzo del posteggio per due volte nell'arco dell'anno;

- mancato pagamento della Tosap/Cosap e servizi vari dopo una prima diffida formale da parte dei Servizi competenti.

La revoca dell'autorizzazione/concessione comporta la cancellazione dalla graduatoria per l'anno corrente e per quello successivo.

Per gli operatori non commercianti su aree pubbliche, l'esclusione ha efficacia per i successivi tre anni.

Le sanzioni sono adottate dal Responsabile del V Settore, su segnalazione del personale addetto al controllo della manifestazione.

Articolo 18 - Rinvii

Il presente regolamento stabilisce norme di carattere generali per lo svolgimento delle varie manifestazioni . Per tutto quanto qui non contemplato si fa riferimento alla normativa statale e regionale in materia.

Dalla Casa comunale, addi.....

L'ASSESSORE AL COMMERCIO

Francesco Del Prete

IL SINDACO

dott. Francesco RUSSO